



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 13/GST del 04 dicembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/11/2023 CASORIA CALCIO 2023 - CASTEL VOLTURNO CALCIO 22

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannuncio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD CASORIA CALCIO 2023, con il quale la reclamante lamentava che l'assenza alla gara in epigrafe era dovuta a causa di forza maggiore in quanto una notevole parte di propri sostenitori aveva aggredito, fuori dall'impianto, alcuni mezzi su cui erano trasportati calciatori della società, minacciando gli stessi e colpendo con calci le autovetture. Inoltre la reclamante riferiva che il proprio dirigente accompagnatore, Sig. D'Ausilio Sergio, avendo appreso il terrore sui volti dei calciatori si era recato all'ingresso dello stadio al fine di rappresentare l'accaduto alla terna arbitrale e quindi per chiedere il rinvio della gara, ma sebbene il D'Ausilio avesse esibito al Maresciallo del Comando dei Carabinieri il documento di riconoscimento, lo stesso non lo faceva entrare all'interno dell'impianto. La reclamante infine riferiva che i calciatori ed il Dirigente accompagnatore temendo per la propria incolumità fisica, decidevano di dileguarsi non essendoci le condizioni per disputare la gara. La reclamante chiedeva l'ammissione della prova per testi su tutte le circostanze indicate in reclamo e concludeva, in accoglimento dello stesso, di non omologare il risultato di 0/3 inflitto dal Direttore di gara. Si depositavano post pubblicati da utenti su facebook; messaggio ricevuto dal Presidente della reclamante su whatsapp; articoli vari pubblicati e denuncia sporta il 27.11.23; - Effettuati gli accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Campania è risultato che contrariamente a quanto dichiarato in ricorso: a) nell'elenco indicato sub punto 4 del ricorso, l'unico calciatore tesserato per la reclamante è il Sig. Borbone Ciro, nato il 13.10.2003; b) il Sig. D'Ausilio Sergio non risulta tesserato per la reclamante - rilevato che i mezzi di prova articolati, richiesti in ricorso, nonché allegati sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^a comma del C.G.S. -considerato che nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si fa riferimento che, nei pressi dell'impianto, erano presenti i Carabinieri in più unità; - visto anche il referto del C.d.C.; - vista la regolarità della comunicazione effettuate, ex art. 67 6^a comma del Codice di Giustizia Sportiva, alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che la Società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22 non ha notificato alcuna controdeduzione al ricorso inoltrato; - rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della Società CASORIA CALCIO 2023; - rilevato che l'assenza, come sopra rilevato, è ingiustificata ed è la 4^a rinuncia ad una gara di campionato; - rilevato il combinato disposto dell'art. 53 - 2 comma NOIF, dell'art. 10 CGS comma 1 e 4 nonché del C.U. FIGC-LND- CR CAMPANIA n. 1 del 6.7.2023, pg. 67, P.Q.M. delibera: a) rigetta il ricorso perché non provato; b) di infliggere alla Società CASORIA CALCIO 2023 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della Società CASTEL VOLTURNO CALCIO 22; c) di comminare alla Società CASORIA CALCIO 2023. l'ammenda euro 1.900,00 per la 4^a rinuncia ad una gara di campionato; d) di escludere la Società CASORIA CALCIO 2023 dal campionato di competenza; e) di disporre che le società, che avrebbero dovuto incontrare in prosieguo la Società CASORIA CALCIO 2023, osservino un turno di riposo; f) di disporre che i risultati delle partite già disputate dalla rinunziante Società, vengano considerati nulli ai fini della classifica; g) dispone lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati ex art.110 NOIF comma 1; h) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. i) dispone che l'intero fascicolo sia inoltrato alla Procura Federale per gli accertamenti di rito.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

CASORIA CALCIO 2023
vedi delibera

PERDITA DELLA GARA:

CASORIA CALCIO 2023
VEDI DELIBERA

AMMENDA

Euro 1.900,00 CASORIA CALCIO 2023
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 25/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/11/2023 ACADEMY REAL MADDALONI - DE LUCIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio ed il ricorso presentati dalla società De Lucia nei termini di rito, rilevato che quanto dedotto dalla società reclamata merita ulteriori approfondimenti presso il direttore di gara, delibera di rinviare la pronuncia del reclamo de qua a Mercoledì 6 dicembre p.v.; la presente ha valenza di comunicazione alle società ex art. 67 CGS.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 26/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/11/2023 CARAVAGGIO S.V.A.E.F. - S.SEBASTIANO CALCIOMAZZEO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società S.SEBASTIANO CALCIO MAZZEO sul presupposto che la Società Caravaggio S.V.A.E.F., nella gara in epigrafe, abbia fatto giocare il Sig. Morgese Vincenzo, n. 25 della lista, nato il 26.12.2009, inferiore al 14[^] anno di età, nella gara valevole per il campionato Under 17 Regionale, quindi in contrasto con la normativa per la partecipazione alle competizioni Under 17 e Under 16 pubblicata in C.U. n.1 FIGC-SGS2023/24, pg. 17; - effettuati i dovuti accertamenti, è effettivamente risultato che il calciatore Morgese Vincenzo (nato il 26.12.2009), alla data dello svolgimento della gara del 26.11.2023, non avevano compiuto anagraficamente il 14[^] anno di età; il tutto in violazione della normativa " sub limite d'età" giusto C.U. n. 1/ attività Giovanile del 21.7.2023, pg. 12, FIGC-LND-CR Campania; - dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 - 6[^] comma C.G.S. e che la Società Caravaggio S.V.A.E.F. non ha depositato controdeduzioni al ricorso; - visto l'art. 10 -1 ^comma lettera a); P.Q.M. a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 1[^] comma del C.G.S., infligge alla Società Caravaggio S.V.A.E.F. la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 ,in favore della reclamante; b) infligge alla Società Caravaggio S.V.A.E.F. l'ammenda di euro 50,00; c) dispone rimborsarsi l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CARAVAGGIO S.V.A.E.F.
vedi delibera

AMMENDA

Euro 50,00 CARAVAGGIO S.V.A.E.F.
vedi delibera

Pubblicato in NAPOLI il 04 dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**